

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BUEMI**

Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e altre norme in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili

Presentata il 19 aprile 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha previsto l'istituzione del registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, stabilendo che l'iscrizione in tale registro è subordinata al superamento di un apposito esame sostenuto dopo aver conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario, al termine di un tirocinio triennale.

L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 precisa che sono esonerati da tale esame coloro che hanno già superato un esame di Stato per l'esercizio della libera professione.

A seguito di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo n. 88 del 1992,

la legge 13 maggio 1997, n. 132, concernente nuove norme in materia di revisori contabili, ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, disponendo, all'articolo 2, comma 1: « Per l'ammissione alla prima sessione di esami (...) è necessario: a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali » e ulteriormente disponendo, all'articolo 6, comma 2: « Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere

iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali».

In tale modo, la data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 (coincidente con il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 21 maggio 1997) ha assunto la funzione di vera e propria barriera temporale tra coloro che devono sostenere l'esame in base alle nuove regole e coloro che ne sono stati esonerati poiché in possesso di diritti acquisiti.

Dalla formulazione della legge non risulta, però, che siano esonerati dall'esame anche coloro che, pur non avendo ancora positivamente sostenuto l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale, avessero comunque, alla data di entrata in vigore della stessa legge, acquisito il diritto a sostenerlo per aver già completato il periodo di tirocinio. L'iniqua conseguenza è di aver posto molti ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale successivamente a tale data (ma in forza dell'esistenza del diritto a sostenere l'esame di Stato maturato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997) nell'impossibilità di iscriversi nel registro dei revisori contabili.

In considerazione del fatto che il diritto a essere iscritto all'albo professionale ha una formazione complessa e matura al termine di un periodo di tirocinio con il sostenimento di un esame che deve avere esito positivo, e tenuto conto altresì che tali ragionieri e periti commerciali hanno superato un esame di Stato sulle materie contemplate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e speculari a quelle previste per il sostenimento dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, appare doveroso porre rimedio alla situazione di difficoltà e di evidente disparità che si è venuta a creare, mediante l'inserimento, al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, di un ulteriore periodo che ha il fine di chiarire quali siano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e quindi permettere tale iscrizione anche a

quanti si trovassero nello stato di fatto evidenziato.

Inoltre molti dei ragionieri commercialisti, iscritti all'albo professionale dopo il 13 maggio 1997, hanno successivamente conseguito il diploma di laurea o il diploma universitario o di una scuola diretta a fini speciali e quindi sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 88 del 1992, ma, poiché alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1998, n. 93, recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, avevano già completato il periodo di tirocinio triennale presso un revisore contabile, per ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sarebbero ingiustamente costretti a ripetere il tirocinio triennale.

Si deve altresì tenere presente che i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previsti dal citato decreto legislativo n. 88 del 1992, sono ritenuti dal medesimo decreto indispensabili per la tutela dei terzi e non certamente degli iscritti agli albi professionali, a nulla quindi rilevando a tale fine la successione temporale secondo cui tali requisiti siano conseguiti, ma unicamente importando l'effettiva sussistenza degli stessi in capo ai soggetti.

Inoltre è da tenere in debita considerazione che dalla data di entrata in vigore del citato regolamento istitutivo del registro dei revisori contabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, il requisito per l'iscrizione in tale registro e, conseguentemente, il requisito per iniziare la pratica presso un revisore contabile è il possesso di un diploma di laurea o di un diploma universitario o di una scuola diretta a fini speciali.

Si rende quindi indispensabile sanare questa situazione prevedendo che le disposizioni del menzionato regolamento siano adeguate al fine di garantire a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti il diritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già completato il periodo di tirocinio e sono in possesso dei requisiti per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, a condizione che si iscrivano al relativo albo professionale, anche se tale iscrizione avvenga dopo la data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede ad adeguare l'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, allo scopo di prevedere che per coloro che, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1992, avevano già completato il periodo di tirocinio triennale presso un revisore contabile e, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili, erano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai fini del compimento del triennio di tirocinio si considera valido anche il periodo di pratica svolto prima del compimento del ciclo di studi universitari, qualora svolto presso

un revisore contabile e documentato ai sensi di quando previsto dallo stesso articolo 43 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

